

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

Ufficio Tecnico

(Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica)



All B

REGOLAMENTO

per la COSTITUZIONE e la RIPARTIZIONE del FONDO INCENTIVI per FUNZIONI TECNICHE

Art. 113, D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50

Art. 11, Legge Regionale Campania 22 luglio 2007, n. 3


Capo VI Regolamento regionale n. 7 del 24 marzo 2010, n. 58

Regolamento regionale n. 11 del 6 dicembre 2011

(Approvato con deliberazione di G.M. n. _____ del _____)

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2 – Soggetti interessati.	pag. 2
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 2
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 3
Art. 5 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 3
Art. 6 – Formazione professionale e strumentazione	pag. 4
Art. 7 – Approvazione e proprietà degli elaborati	pag. 4
Art. 8 – Costituzione del fondo	pag. 5
Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo	pag. 6
Art. 10 – Erogazione delle somme	pag. 6
Art. 11 – Coefficienti di riduzione	pag. 7
Art. 12 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	pag. 7
Art. 13 – Applicazione	pag. 7
Art. 14 – Disposizioni transitorie e di coordinamento	pag. 8
Art. 15 – Particolari modalità di realizzazione delle opere	pag. 8
Art. 16 – Oneri per la copertura assicurativa	pag. 8
Art. 17 – Rinvio	pag. 8
Art. 18 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 8
Tab. 1 - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori	pag. 9
Tab. 2 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	pag. 10



Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui sopra di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ispettore di cantiere, direttore operativo);

- g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal responsabile del servizio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati. In caso di mancata individuazione di cui al comma 1 il responsabile del servizio potrà dare atto delle attività esperite dal singolo dipendente nell'ambito del provvedimento di liquidazione.

Articolo 5

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al

personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 6

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili di servizio individuano le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 7

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 8

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nel quadro economico dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo;
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso;
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da



finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Fascia d'importo	Fondo
Fino ad € 500.000,00	2,0%
Da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00	1,9%
Da € 1.000.000,01 ad € 5.000.000,00	1,8%
Da € 5.000.000,01 ad € 10.000.000,00	1,7%
Oltre € 10.000.000,00	1,6%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Fascia d'importo	Fondo
Fino ad € 500.000,00	2,0%
Da € 500.000,01 ad € 600.000,00	1,9%
Da € 600.000,01 ad € 700.000,00	1,8%
Da € 700.000,01 ad € 800.000,00	1,7%
Oltre € 800.000,00	1,6%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto;
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori;
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo;

9. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, siano offerti ribassi.

Articolo 9

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 10

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile della struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett.b).

Articolo 11

(Coefficients di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante, rimangono nel fondo di cui all'articolo 8 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).
2. Non comporta riduzione dell'incentivo spettante al RUP la nomina di un supporto esterno allo stesso né l'attività svolta da centrale di committenza laddove la responsabilità della fase di procedura rimane comunque in capo al RUP.

Articolo 12

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del servizio stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo il responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, previa valutazione del lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, adotta l'atto di liquidazione nei termini che seguono:
 - A. Per la erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - Ad avvenuta stipula del contratto;
 - B. Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - con acconti sulla base delle percentuali dello stato di avanzamento e saldo allo stato finale del lavoro/servizio/fornitura;
 - Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C. Per l'erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - Ad emissione degli atti di collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità.
3. La determinazione di liquidazione degli incentivi è adottata dal responsabile del servizio in cui si incardina la procedura e viene trasmessa, laddove l'erogazione riguarda lo stesso responsabile, al segretario comunale che nel termine di 10 giorni ne verifica la conformità alle previsioni del presente regolamento, elassi i quali in mancanza di osservazioni rese in forma espressa si provvede alla liquidazione.

Articolo 13

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al Dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 93 c.7 e 7-bis e 7-ter ed al regolamento approvato con delibera di G.M. n. 68 del 26.06.2012 (nel caso di interventi partiti in tale periodo e non ancora terminati).

Articolo 15

(Particolari modalità di realizzazione delle opere)

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 16

(Oneri per la copertura assicurativa)

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.

L'Amministrazione inoltre dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa necessaria alla copertura dei rischi connessi alle funzioni svolte dai funzionari nell'ambito della realizzazione delle OO.PP. (funzioni di: Responsabile del Procedimento, Progettista, Coordinatore per la sicurezza, Direttore dei Lavori e Collaudatore).

Articolo 17

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Articolo 18

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

TABELLA 1:

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica progetti	Fase procedura di gara	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione	5%					5%
Responsabile del procedimento		7%	10%	10%	8%	35%
Verificatore progettazione		15%				15%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)					20%	20%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**					5%	5%
Collaboratori tecnici -amministrativi***	1%	4%	5%	5%	5%	20%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 13%.; Coordinatore della sicurezza 7%;

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 5% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



